

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

Nn. 730-731- 924-939-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE CASOLI)

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 1988

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme contro la violenza sessuale (n. 730)

d'iniziativa delle senatrici **SALVATO, MANIERI, BONO PARRINO, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TOSSI BRUTTI, ZUFFA, ONGARO BASAGLIA e MORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1987

—————

Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (n. 731)

d'iniziativa delle senatrici **SALVATO, MANIERI, BONO PARRINO e ONGARO BASAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1987

Nuove norme a tutela della dignità della persona
contro la violenza sessuale (n. 924)

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BUTINI,
RUFFINO, FONTANA Elio, BAUSI BEORCHIA, COLOMBO, CORTESE,
GIACOVAZZO, GUZZETTI, IANNI, PATRIARCA, ZANGARA, CHIMENTI,
PERINA, LIPARI, COCO, DE GIUSEPPE, GALLO, PINTO, VENTURI,
VITALONE, SARTORI e GRASSI BERTAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1988

Nuova normativa sulla violenza sessuale (n. 939)

**d'iniziativa dei senatori FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO,
GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI,
PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e
VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - In materia di violenza sessuale sono stati presentati al Senato quattro disegni di legge di iniziativa, rispettivamente, dei senatori Salvato ed altri (n. 730, di contenuto identico a quello presentato alla Camera dei deputati dagli onorevoli Cappiello ed altri), Salvato ed altri (n. 731), Mancino ed altri (924), Filetti ed altri (n.939).

I suddetti disegni di legge sono stati congiuntamente esaminati da un Comitato ristretto che ha elaborato un testo che ha costituito la base per la discussione in Commissione giustizia.

La Commissione, malgrado la vivacità del dibattito, giustificato dalla importanza e dalla difficoltà della materia sottoposta al suo esame, ha portato a termine il lavoro in tempi relativamente brevi, approvando un articolato che, recependo in tutto o in parte o respingendo alcuni dei numerosi emendamenti presentati, non si è discostata, almeno nei punti fondamentali, da quello proposto dal Comitato ristretto.

Tale risultato, al realizzarsi del quale hanno contribuito, con encomiabile impegno e con senso di responsabilità, tutti i gruppi parlamentari rappresentati in Commissione, appare in linea con la indicazione data dal Presidente del Consiglio in occasione della presentazione del programma del nuovo Governo, che auspicava l'approvazione in tempi brevi del «testo già approvato dal Comitato ristretto» (cfr. il resoconto sommario della seduta del 19 aprile 1988 del Senato, pagina 65).

* * *

Il testo approvato dalla Commissione giustizia recepisce principi ed innovazioni di grande rilievo, che danno alla materia una disciplina profondamente diversa da quella prevista nel codice Rocco.

1) La prima innovazione consiste nella collocazione dei reati in esame fra quelli «contro

la persona», e non più fra quelli «contro la morale pubblica, ed il buon costume», così come stabilisce il vigente codice penale.

Trattasi di un dato molto significativo e produttivo di importanti conseguenze, perchè elimina una concezione restrittiva e culturalmente anacronistica, e riconduce la libertà sessuale nei fondamentali diritti di libertà personale, assistiti da guarentigia costituzionale, e meritevoli di tutela per se stessi e non in quanto riconducibili ai valori della moralità pubblica e del buon costume.

2) La seconda innovazione consiste nella soppressione della distinzione tra violenza carnale (*ex* articolo 519 del codice penale) ed atti di libidine violenta (*ex* articolo 521 del codice penale). Motivano questa scelta due considerazioni:

a) una di ordine pratico, data dalla opportunità di eliminare problemi interpretativi di non facile soluzione, accompagnati spesso da odiosi risvolti, conseguenti alla necessità di accertare se in concreto vi fosse stata o no «congiunzione carnale»;

b) una di politica legislativa, data dalla constatazione che il bene protetto (libertà sessuale) è ugualmente leso dall'uno e dall'altro comportamento; mentre la gravità degli atti concretamente compiuti, acquista rilevanza solo ai fini della graduazione quantitativa della pena.

Proprio allo scopo di consentire al magistrato di applicare la sanzione con appropriata gradualità, è stata prevista la riduzione della pena base minima, da tre a due anni.

3) La terza innovazione concerne la perseguibilità di ufficio di tutti i reati di violenza sessuale, oggi punibili a querela irrevocabile della parte offesa salvo i casi previsti dai nn. 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 542 del codice penale, nei quali si procede d'ufficio.

In forza di questo principio, che si pone in

coerente consequenzialità con quello di cui al precedente punto n. 1), la violazione della libertà sessuale, espressione di un bene primario ed inviolabile della persona, viene collocata fra i reati che l'ordinamento reputa di pubblica rilevanza, la cui punizione è sottratta alle disponibilità dei privati.

Sui tre punti sopra richiamati la convergenza delle opinioni è stata totale, con l'unica eccezione per il punto n. 3), in ordine al quale, fermo rimanendo il principio della perseguibilità di ufficio come istituto generale, si è sostenuta l'eccezione per i fatti di violenza sessuale commessi all'interno della coppia (legale o di fatto), che dovrebbero essere puniti soltanto per effetto di una espressa e formale doglianza della parte lesa (querela), retrattabile o meno.

Le motivazioni addotte a sostegno di questa tesi sono di tutto rispetto e di consistente spessore giuridico, sociale ed umano.

La procedibilità di ufficio, sulla semplice notizia del fatto, da chiunque rappresentato, comporterebbe, in primo luogo, una indebita intromissione di terzi «fra moglie e marito»; potrebbe compromettere inoltre irreparabilmente le sorti di una famiglia (legittima o di fatto), con pregiudizio non solo per i coniugi ma anche per i figli che, da una condanna del genitore, potrebbero venire privati dei mezzi di sussistenza che il genitore poteva loro assicurare.

Non meno meritevoli di approfondita attenzione sono le ragioni esposte a sostegno della tesi contraria, sulla quale la Commissione, a maggioranza, ha finito per orientarsi:

a) poichè la libertà sessuale è di per se stessa ritenuta un bene meritevole di tutela attraverso azione pubblica obbligatoria, non sono giuridicamente accettabili deroghe che, rapportandosi a situazioni particolari, ma estrinseche al fatto, declassano il bene tutelato rendendone le violazioni perseguibili soltanto su privata sollecitazione formale. In altri termini, poichè la legge in esame (come del resto quella vigente) riconosce che la violenza sessuale può essere commessa anche all'interno della coppia e che il fatto costituisce reato, non si vede la ragione per la quale, in ordine alla perseguibilità del fatto-reato, si debba adottare un diverso criterio, laddove la libertà

di disposizione di un bene tutelato non può ritenersi affievolita da una situazione di convivenza che lascia integri i diritti della persona e che ripudia l'istituto del «debito coniugale»;

b) proprio il rapporto di convivenza, con i suoi risvolti sociali, di costume e soprattutto di «rispetto umano», crea situazioni di soggezione psicologica o comunque di condizionamento, capaci di comprimere la libertà di autodeterminazione della vittima e di prolungare dolorosamente la sua sottomissione ai soprusi;

c) solo un malinteso proposito di salvataggio della famiglia o della unione può giustificare la deroga proposta, perchè quando si giunge al punto che un rapporto sessuale deve essere imposto con la violenza, vuol dire che le ragioni etiche ed umane della convivenza sono irrimediabilmente compromesse.

Sono queste solo alcune delle ragioni che, a sostegno dell'una e dell'altra tesi, sono state esposte nel corso dell'approfondito dibattito svoltosi in Commissione.

In Assemblea la discussione avrà indubbiamente un più ampio respiro che consentirà ulteriori chiarimenti e contributi costruttivi, indispensabili per pervenire, con senso di responsabilità, alla soluzione socialmente e giuridicamente migliore.

Nella convinzione che in una materia così delicata ed importante, anche per i risvolti ideologici e morali che comporta, si debba procedere per «stati di avanzamento» o meglio di «approccio progressivo», mi sembra sia stato opportuno il *modus procedendi* della Commissione che ha licenziato, in tempi brevi, il testo sul quale vi è stata convergenza della maggioranza dei Commissari. In tal modo, attraverso una prima ma non superficiale decantazione dell'argomento, si è superato un passaggio obbligato dell'*iter* parlamentare, sul quale i tempi di esame avrebbero potuto dilatarsi in modo abnorme, con vanificazione della convergente e pressante esigenza di giungere alla approvazione di una legge che da circa un decennio non riesce a decollare.

Il relatore, che pure ha un suo personale convincimento, ma che è altrettanto disponibile a favorire un incontro di divergenti opinioni per superare pericolose conflittualità e perniciose situazioni di stallo, si riserva di trarre

conclusioni sull'argomento dall'esito del dibattito.

* * *

4) La quarta innovazione consiste nella autonoma previsione di reato per «la violenza sessuale di gruppo» e per «il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale».

Anche su tale punto vi è stata sostanziale convergenza in Commissione, essendosi le divergenze fissate essenzialmente su questioni di natura tecnico-giuridica.

Da tutti si è infatti convenuto che tali fattispecie, per la loro frequenza e per i devastanti effetti traumatici, fisici e psichici che provocano nella vittima, meritassero una specifica attenzione da parte del legislatore ed un più pesante intervento sanzionatorio, a fini di prevenzione e di repressione.

5) Una quinta innovazione consiste nella esplicita previsione delle «molestie sessuali», come ipotesi autonoma ed aggravata del reato di «molestia» di cui all'articolo 660 del codice penale.

Anche su tale punto vi è stato sostanziale unanime consenso quanto alla necessità di sanzionare in giusta misura quegli atti di molestia che non sono riconducibili nello schema della violenza sessuale (che comprende anche gli atti di libidine) e che sono più gravi di quelli comuni previsti dal vigente articolo 660 del codice penale.

6) Ulteriori significative innovazioni di contenuto processuale, sono quelle concernenti la pubblicità del dibattimento e le modalità di conduzione degli interrogatori e degli esami nel processo.

In corretta applicazione del principio generale (ribadito anche nella legge-delega e nel testo proposto del nuovo codice di procedura penale) che il dibattimento penale deve essere pubblico, l'articolo 13 del testo proposto stabilisce che il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale deve svolgersi a «porte aperte», eliminandosi l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale in ordine a questo.

La Commissione, con il solo dissenso del Gruppo del MSI-DN, ha ritenuto che le eccezionali ragioni che giustificano il processo

a porte chiuse non sussistono in materia di reati contro la libertà sessuale dove la pubblicità, capace di additare più efficacemente alla generale riprovazione l'atto commesso, può svolgere un ruolo di prevenzione ed anche sanzionatorio più penetrante.

Naturalmente a condizione che il dibattimento venga condotto in modo tale da eliminare morbose curiosità, e senza inutili interferenze o indagini che possono offendere la vittima e violare la sua dignità e la sua sfera di riservatezza, mettendola in un vessatorio disagio.

A questo fine il testo proposto dalla Commissione ha, esplicitamente e senza deroghe, stabilito che non sono ammesse domande sulla vita privata e sulla sessualità della persona offesa e che gli interrogatori e gli esami devono in ogni caso essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona.

Ed invero, una volta stabilito che la violenza sessuale è un delitto contro la persona e non contro il bene della morale pubblica e del buon costume, è assolutamente irrilevante ogni indagine in settori (vita privata o relazioni sessuali) che non riguardano il bene tutelato. Ogni persona, quale che sia la sua condotta pregressa, ha diritto alla salvaguardia della sua libertà sessuale o meglio della libera scelta in materia di sesso.

Naturalmente viene rispettata la volontà della parte lesa la quale, nella libera valutazione del suo stato d'animo e della situazione che la vede protagonista, può chiedere che il processo si svolga, in tutto o in parte, a porte chiuse.

La decisione, secondo il testo proposto dalla Commissione, è demandata al giudice, «sentite le altre parti»; con questa disposizione si consente all'imputato di esporre le proprie ragioni a favore o contro la richiesta della parte lesa.

La Commissione non ha invece condiviso la tesi sostenuta (con appositi emendamenti) dal Gruppo del MSI-DN che di fatto ribalta i principi della pubblicità, elevando a regola la procedura a «porte chiuse», derogabile soltanto in presenza dell'esplicito assenso di tutti gli imputati e di tutte le parti lese.

Si è ritenuto infatti che tale impostazione è in contrasto non solo con lo «spirito» del

disegno di legge in esame, ma anche con i principi stabiliti dalla legge di delega sul codice di procedura penale.

7) Altra innovazione di natura processuale è quella concernente la adozione del rito direttissimo come regola per i giudizi concernenti delitti contro la libertà sessuale, sulla quale si è verificata una sostanziale convergenza di opinioni.

In ordine all'articolo 14 la 1^a Commissione ha manifestato perplessità, nella parte in cui non prevede la necessità della flagranza di reato per il ricorso al rito direttissimo.

La adozione di questa regola è stata peraltro suggerita dalla necessità di assicurare un rapido ed efficace intervento della giustizia in fatti che arrecano grave turbamento sociale ed individuale, nel duplice intento sanzionatorio e preventivo, perchè la consapevolezza di una pronta celebrazione del processo può operare come elemento deterrente. Non sono mancate osservazioni rivolte soprattutto ad evidenziare che la «precedenza» accordata ai processi per delitti contro la libertà sessuale, potrebbe provocare ulteriori deplorabili ritardi nella celebrazione di altri processi non meno gravi ed importanti.

È prevalsa tuttavia l'opinione che, in un momento di particolare sensibilità della pubblica opinione e con il proposito di favorire la formazione di un nuovo costume in un settore in cui esistono preconcetti e sacche di sottocultura che mortificano la nostra sensibilità e la nostra civiltà, la priorità del problema giustifica anche una risposta in termini di pronta e prioritaria applicazione della legge.

8) Molto significativa è la innovazione in forza della quale è consentita la partecipazione al processo di associazioni e movimenti che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti contro la libertà sessuale. Trattasi di una innovazione che anticipa l'orientamento del nuovo codice di procedura penale, nello spirito della legge di delega (articolo 2, comma 1, n. 39) e che ha già precedenti legislativi nel nostro vigente ordinamento (ad esempio la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, consente alle associazioni di protezione ambientale di intervenire nei giudizi per danno ambientale).

Sulla facoltà di intervento, sulle modalità di esercizio di tale tipo di azione e sui poteri spettanti agli organismi partecipanti, durante i lavori del Comitato ristretto, si era verificata una larga convergenza di opinioni anche perchè i disegni di legge n. 730 (Salvato ed altri) e n. 924 (Mancino ed altri) erano sostanzialmente identici.

Soltanto il Gruppo del MSI-DN aveva assunto una posizione marcatamente differenziata, attestandosi sulla regola della inammissibilità della partecipazione di associazioni e movimenti nel processo, senza il preventivo consenso di tutti gli imputati e di tutte le parti offese, recepita nell'articolo 13 del disegno di legge n. 939 a firma Filetti ed altri.

La discussione in Commissione si è invece vivacizzata con la presentazione di emendamenti finalizzati a limitare l'estensione soggettiva e le attribuzioni dell'intervento.

Nell'articolo 9 del testo proposto (che inserisce l'articolo 609-*novies*), approvato a maggioranza dalla Commissione, è stata, in primo luogo, mantenuta l'estensione non solo alle associazioni ma anche ai movimenti, della facoltà di intervenire nel processo, sul presupposto che soluzioni restrittive avrebbero rischiato di escludere dall'istituto proprio quegli organismi che erano stati protagonisti della lotta per la emancipazione della donna.

Sono stati inoltre fissati i requisiti formali (costituzione con atto pubblico) e temporali (da almeno due anni), necessari per la legittimazione all'intervento, che dovrebbero garantire contro occasionali e strumentali costituzioni e contro la presenza di figure di dubbia riconoscibilità.

Tra la tesi incentrata sulla attribuzione agli intervenuti degli stessi poteri spettanti alla parte civile e la tesi riduttiva orientata verso l'attribuzione dei poteri spettanti alla persona offesa (non costituita parte civile), è prevalsa (a maggioranza) l'opinione intermedia (originariamente recepita nei disegni di legge nn. 730 e 924), in forza della quale è stata creata una figura tipica di intervento caratterizzata da poteri propri, esplicitamente descritti, che rappresentano rispettivamente qualche cosa di meno e qualche cosa di più, rispetto alle due opposte tendenze.

Ad avviso della maggioranza della Commis-

sione i poteri attribuiti ai soggetti intervenuti sono del tutto compatibili con quelli previsti dal n. 39 dell'articolo 2 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, per la emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Detto paragrafo infatti, mentre conferisce in generale agli enti ed alle associazioni «gli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso del reato non costituito parte civile», contempla la previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel giudizio, che naturalmente possono comportare poteri diversi più o meno ampi.

Coerente con la richiamata legge di delega è inoltre la prescrizione che subordina l'intervento al costante consenso della persona offesa, la quale può sempre revocarlo ma non prestarlo a più di una associazione o movimento.

Il richiamo al codice di procedura penale per le modalità di esercizio dell'intervento assicura poi l'automatico adeguamento del rito alla sopravveniente normativa processuale.

La Commissione, come già accennato, ha respinto l'emendamento presentato dal Gruppo del MSI-DN perchè in contrasto con la legge di delega per il nuovo codice di procedura penale e perchè di fatto, subordinando l'intervento al consenso di tutti gli imputati e di tutte le parti offese, ne vanifica la possibilità di esercizio.

Del resto non contrasta, anzi è coerente con i principi generali dell'ordinamento, che il concreto esercizio del diritto di azione non debba essere subordinato al consenso del destinatario dell'azione medesima.

9) La Commissione ha anche approvato (*sub* articolo 10) un emendamento in forza del quale, quando si procede per alcuno dei reati in esame, commessi in danno dei minori, deve esserne data notizia al tribunale per i minorenni.

Con tale disposizione si è voluto che, attraverso la tempestiva informazione, il tribunale per i minorenni possa essere messo in condizione di intervenire a favore della giovane vittima con i provvedimenti più opportuni di sostegno morale e materiale.

10) Mentre il Comitato ristretto con l'articolo 12 aveva proposto l'abrogazione del capo I del titolo IX del libro secondo del codice

penale (nel quale è compreso anche l'articolo 520 che prevede «la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale»), la Commissione, pur confermando, con l'articolo 15 del testo che si propone all'esame dell'Assemblea, la richiamata abrogazione, ha introdotto una nuova disposizione (articolo 609-*quater*, *sub* articolo 4) in forza della quale vengono puniti gli atti sessuali compiuti dal pubblico ufficiale con persona arrestata o detenuta. Trattasi di una nuova fattispecie che in sostanza vieta (al di fuori della prova di qualsiasi abuso), ogni rapporto sessuale tra «custodi» e persone arrestate o detenute.

La disposizione è stata approvata a maggioranza. Il dissenso è stato motivato, tra l'altro, con il fatto che la norma limiterebbe coercitivamente la libertà sessuale del detenuto o dell'arrestato adulto e capace di intendere e di volere, che non potrebbe esprimere un valido consenso al rapporto con chi lo ha in custodia.

11) La Commissione ha del pari approvato la norma (all'articolo 7 che inserisce l'articolo 609-*septies*) in forza della quale vengono puniti gli atti sessuali commessi in presenza di minori degli anni quattordici, e che sostanzialmente riproduce il testo elaborato dal Comitato ristretto (all'articolo 6 che inseriva l'articolo 609-*sexies*) con l'unica modifica concernente la misura della pena se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Questa ultima circostanza infatti non è più prevista come aggravante specifica «ordinaria», ma come aggravante specifica ad «effetto speciale» (con previsione di pena da uno a quattro anni).

Con tale disposizione si è voluto colmare la lacuna conseguente all'abrogazione dell'articolo 530 del codice penale, che avrebbe lasciato impunita l'indubbia attività di corruzione morale che provoca il compimento di atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, fatta intenzionalmente assistere.

12) La Commissione, all'esito di un vivace dibattito che ha fatto registrare una vistosa spaccatura tra i Gruppi per la inconciliabilità delle opinioni espresse, ha poi approvato a

maggioranza il testo dell'articolo 2 (che inserisce l'articolo 609-bis) e dei successivi articoli che disciplinano le varie ipotesi di violenza sessuale.

A parte marginali (ma per questo non meno importanti) dissensi sulla concreta estensione del reato, con particolare riferimento all'ipotesi dell'«inganno», e sulla individuazione delle aggravanti, il contrasto si è incentrato sulla eliminazione o sul mantenimento dell'istituto della «presunzione assoluta di violenza» allorchè il fatto viene compiuto nei confronti di persona minore degli anni quattordici o incapace di intendere o di volere, così come previsto dal vigente codice penale.

Il problema è di grande rilievo ed è doveroso dare atto che gli argomenti esposti a sostegno dell'una e dell'altra tesi sono meritevoli della massima attenzione e debbono essere meditati con scrupoloso senso di responsabilità, al di fuori di suggestioni emotive o preconcepite ma con il massimo equilibrio e disponibilità al dialogo.

La consapevolezza che il problema, per le conseguenze sociali, umane e morali che comporta, non può essere immiserito nell'ambito di dispute politiche o di steccati ideologici, deve indurre tutti noi, cui spetta il compito di fare leggi a misura ed in funzione della società in cui viviamo, a valutare attentamente la materia e le conseguenze (vere o verosimili e non quelle enfatizzate) che da una scelta piuttosto che da un'altra possono verificarsi, perchè tutti, senza esclusione alcuna, abbiamo a cuore la sorte e la integrità fisica e morale dei minori e in generale dei più deboli. Il sostegno dell'una o dell'altra tesi, non consente la manichea collocazione degli uni o degli altri entro le barriere incomunicabili del bene e del male, perchè ciascuno, in buona fede, anche se da prospettive diverse, intende realizzare il comune obiettivo.

La pausa di riflessione cui ci ha costretto l'aggiornamento dei lavori parlamentari, potrà essere utile per indurre tutti noi a più pacate meditazioni, al fine di trovare una ragionevole intesa, in difetto della quale i tempi e le modalità di discussione rischiano di dilatarsi pericolosamente, vanificando le aspettative di tutti, perchè tutti convengono sulla necessità di modificare la vigente normativa, ritenuta

inadeguata ed anacronistica, e di realizzare questo obiettivo in tempi brevi.

Tra gli argomenti di maggiore rilievo sostenuti dai fautori della tesi della cosiddetta «violenza presunta», vi è quello della necessità di garantire ai minori degli anni quattordici (o degli anni sedici ove ricorrano particolari condizioni relazionali tra l'autore ed il soggetto passivo) una più efficace tutela, vietando loro e su di loro qualsiasi rapporto sessuale.

Tale tutela sarebbe affievolita da una regola che legittimasse, in linea di principio, rapporti sessuali tra minori e su minori, salvo la concreta dimostrazione della sussistenza di un abuso violento o ingannevole o di altro approfittamento della immaturità del minore.

Indagini del genere, affidate di volta in volta al magistrato, comporterebbero interferenze istruttorie che la legge vieta nei confronti degli adulti, aprirebbero varchi defensionali pericolosi e si presterebbero ad errori di valutazione.

In sostanza l'importanza del bene tutelato è tale da giustificare l'adozione di un criterio oggettivo, di precisa individuazione, capace di eliminare rischi, incertezze ed errori, legati ad un accertamento difficile e complesso.

I sostenitori della tesi contraria affermano invece che il rigido sbarramento, fissato da un criterio convenzionale ed oggettivo, da un lato rischierebbe di criminalizzare (avuto riguardo alla perseguibilità di ufficio ed alla inclusione nello schema della violenza sessuale degli atti di libidine) qualsiasi effusione o attività sessuale tra minori, dall'altro rischierebbe di accordare tutela affievolita a chi, pur avendo superato i quattordici anni è ancora psicologicamente immaturo, e tutela eccessiva a chi, pur non ancora quattordicenne o sedicenne, tale maturità possiede. Inoltre la presunzione legale assoluta è un istituto che il nostro ordinamento sta progressivamente ripudiando, in quanto crea una sorta di responsabilità oggettiva, contraria ai principi del nostro sistema penale. L'accertamento caso per caso, affidato al prudente apprezzamento del magistrato, potrebbe nel modo migliore contemperare le esigenze della giustizia e quelle della efficace protezione della integrità fisica e psichica del minore immaturo. Per completezza, deve rilevarsi che la 1ª Commissione ha osservato, a

maggioranza, che l'assenza di qualsiasi previsione in ordine alla presunzione di violenza per gli atti sessuali commessi con persona di età minore a quattordici anni, potrebbe concretare una violazione degli articoli 29 e 31 della Costituzione.

Questi per sommi capi gli argomenti (ma non sono i soli), sui quali si incentrano le opposte concezioni.

Da questi, come già in precedenza ricordato, emerge il comune proposito di offrire al minore la più efficace protezione, compatibilmente con le esigenze del nostro tempo, della nostra cultura e del nostro costume che accordano giustificazione e riconoscimento a situazioni soggettive (come la estrinsecazione della sessualità), in precedenza rifiutate o mal tollerate. La divergenza è essenzialmente metodologica, anche se di notevole momento.

A ben guardare comunque un punto di incontro non dovrebbe essere irraggiungibile, considerando che il problema più importante non è tanto quello di preservare il minore da quelle effusioni erotico-amorose che sono tanto diffuse tra ragazzi e che, anche se audaci (almeno nella valutazione degli anziani), non provocano loro alcun turbamento, quanto quello di tutelarli contro gli abusi e la subdola circuizione che a loro danno potrebbero essere compiuti dagli adulti, che quasi sempre si rapportano ai fanciulli ed agli adolescenti in posizione di superiorità psichica, fisica e sociale.

Abusi e circuizioni che, senza scomodare presunzioni legali più o meno invincibili, sono *in re ipsa*, perchè poggiano su dati naturali evidenti e di comune esperienza, allorchè il destinatario dell'azione o dell'iniziativa è un fanciullo.

Non voglio anticipare ipotesi di soluzione, esulando ciò dal mio compito di relatore. Ma ho voluto prospettare «ipotesi di lavoro», che mi sembrano percorribili, secondo quanto emerso anche durante i lavori della Commissione.

* * *

Il testo dell'articolo 2 (che inserisce l'articolo 609-bis) approvato a maggioranza dalla Commissione, individua l'azione criminosa:

a) nella violenza, nella minaccia e nell'inganno (a proposito dell'inganno l'emendamento che voleva limitarne il contenuto alla «sostituzione di persona» dei senatori Filetti e Misserville, è stato respinto perchè ritenuto riduttivo);

b) nell'abuso di autorità pubblica o privata o nell'approfittamento della immaturità o della incapacità di intendere o di volere al momento del fatto.

Trattasi di innovazioni molto importanti e significative, rispetto al vigente sistema. In primo luogo, con consenso pressocchè generalizzato raggiunto dopo prolungata discussione, è stata soppressa la presunzione di violenza per gli atti sessuali compiuti su persone mentalmente, psichicamente o fisicamente menomate, sanzionato dal numero 3, del secondo comma dell'articolo 519 del codice penale, gravemente limitativa del diritto alla sessualità di tali soggetti che, pur psichicamente o fisicamente *minus habentes*, non possono essere costretti a reprimere pulsioni naturali di cui percepiscono il significato e le sollecitazioni, forse con minore consapevolezza ma certo con non minore intensità.

Nei confronti di costoro occorre che l'autore abbia concretamente approfittato dello stato di incapacità, sollecitando il compimento di atti sessuali non spontaneamente desiderati o accettati.

Tale indagine spetta naturalmente al magistrato.

Analogo criterio è stato adottato, a maggioranza, come già detto, nei confronti dei minori degli anni quattordici e degli anni sedici (oggi «assistiti» da presunzione di violenza), richiedendosi la prova che della loro «immaturità» si sia abusato o approfittato.

Adottando questa soluzione e cioè legando i due concetti di «abuso» (o approfittamento) e di «immaturità», la Commissione ha ritenuto di aver trovato un sistema per rendere penalmente non vietati i rapporti sessuali tra soggetti egualmente immaturi per età, in quanto se entrambi li accettano, è palesemente insussistente l'abuso o l'approfittamento dell'uno ai danni dell'altro.

L'atto sarà magari frutto di reciproca «inconscienza» ma non di abuso, che invece è configurabile laddove il divario di età, squili-

bra a favore dell'adulto o del più grande la immaturità del più giovane o del più piccolo;

c) nell'abuso di relazioni di parentela o di affidamento nei confronti di un minore degli anni sedici. In tal modo si è voluto rafforzare la protezione del minore fino all'età di sedici anni, che la relazione di parentela o di affidamento rende più vulnerabile.

Gli atti di cui alle lettere a) e b) devono costringere o indurre a compiere o a subire atti sessuali.

La sanzione è stata ridotta nel minimo edittale, al fine di consentire al magistrato di applicarla con più adeguata gradualità, essendosi unificate le ipotesi di violenza carnale e di atti di libidine.

Opportuna è sembrata anche la riduzione della pena nel massimo, perchè le successive ipotesi di aggravamento della pena stessa consentono di sanzionare più pesantemente comportamenti maggiormente lesivi del bene protetto.

13) L'articolo 3 (che inserisce l'articolo 609-ter) prevede ipotesi di aggravanti specifiche ad effetto speciale, con comminatoria di pena da tre a dieci anni, se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni quattordici ovvero con l'uso di armi, di sostanze narcotiche o stupefacenti.

14) L'articolo 8 (che inserisce l'articolo 609-octies) prevede le sanzioni accessorie e gli altri effetti penali che conseguono alla condanna per delitti previsti dal disegno di legge.

15) Altre ipotesi di reato contemplate dai disegni di legge esaminati dalla Commissione (ad esempio l'incesto), ovvero proposte come emendamenti al testo approvato dal Comitato ristretto (ad esempio istigazione alla violenza sessuale commessa con pubblicazioni oscene o con immagini di violenza), non sono state inserite nel testo che si propone all'esame dell'Assemblea perchè ritenute di non stretta pertinenza con la materia oggetto dell'esame e perchè comunque tali da prolungare la discussione in settori che dovranno essere in altra, più appropriata sede, approfonditi.

Si conclude così la relazione, nella quale possono esservi lacune, imprecisioni e squilibri.

Il relatore si riserva, se possibile, correggere i difetti in sede di discussione dell'articolato.

L'auspicio è che si possa con sereno confronto giungere sollecitamente alla approvazione di un testo di legge che venga incontro alle esigenze ed alle aspettative della nostra civile società.

CASOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

sui disegni di legge nn. 730, 731, 924 e 939

4 maggio 1988

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, elaborato dal comitato ristretto della Commissione giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, pur osservando che l'assenza di qualsiasi previsione in ordine alla presunzione di violenza per gli atti sessuali commessi con persone di età inferiore ai 14 anni potrebbe concretare una violazione degli articoli 29 e 31 della Costituzione.

Si esprimono inoltre talune perplessità in ordine alla normativa nella parte in cui non prevede, nel giudizio per delitti contro la libertà sessuale, la necessità della flagranza di reato per il ricorso al rito direttissimo.

Da tali osservazioni si dissocia il Gruppo comunista, pur concordando con la necessità di meglio definire, a tutela dei minori di 14 anni, l'ambito della fattispecie di atti sessuali compiuti con abuso dell'altrui incapacità di intendere e di volere.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme contro la violenza sessuale

Art. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è inserita la seguente:

«Sezione II-*bis*. – Dei delitti contro la libertà sessuale».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*bis*. - (*Violenza sessuale*). – Chiunque con violenza, minaccia o inganno, ovvero con abuso di autorità pubblica o privata, ovvero approfittando della immaturità o della incapacità di intendere o di volere al momento del fatto, costringe o induce taluno a subire o a compiere atti sessuali, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi, abusando di relazioni di parentela o di affidamento nei confronti di un minore di anni sedici, lo costringe o lo induce a subire o a compiere atti sessuali».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*ter*. - (*Aggravanti specifiche*). – La pena è della reclusione da tre a dieci anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-quater. - (*Atti sessuali con persona arrestata o detenuta*). - Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-quinquies. - (*Violenza sessuale di gruppo*). - Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Ricorre violenza sessuale di gruppo quando i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi da due o più persone riunite, anche se gli atti sessuali sono compiuti da una soltanto di esse.

Si applicano le aggravanti di cui all'articolo 609-ter».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-sexies. - (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). - Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-quinquies è punito con la reclusione da due a otto anni.

La pena è aumentata:

1) se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339;

2) se il fatto è commesso in danno di un minore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, senza avere commesso alcun atto sessuale in danno della persona sequestrata, la restituisce spontaneamente in libertà».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*septies*. - (*Atti sessuali commessi in presenza di minori di anni quattordici*). - Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Si applica la pena da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza o minaccia».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*octies*. - (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti in questa sezione comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del delitto;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*novies*. - (*Partecipazione al processo di associazioni e movimenti*). - Le associazioni e i movimenti costituiti con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la tutela degli interessi lesi dai delitti previsti in questa sezione, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre, nella istruzione, essi possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e di concludere in ordine alla responsabilità.

L'intervento e le suddette attività sono esercitati a mezzo di un difensore a cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione o movimento e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con la forma prevista dal codice di procedura penale per la costituzione di parte civile. Il consenso e l'eventuale revoca da parte della persona offesa sono manifestati al magistrato competente per il procedimento».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*decies*. - (*Comunicazione al tribunale per i minorenni*). - Quando si procede per alcuno dei reati previsti in questa sezione, commessi in danno di minori, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è inserito il seguente:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«Art. 609-undecies. - (*Norma di rinvio*). - Ai delitti preveduti in questa sezione si applica la disposizione dell'articolo 539».

Art. 12.

1. All'articolo 660 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Se la molestia reca disturbo alla altrui libertà sessuale le pene di cui al comma precedente si applicano congiuntamente».

Art. 13.

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte, salvo che la persona offesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta decide il giudice sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa.

Gli interrogatori e gli esami devono in ogni caso essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 502-bis. - (*Giudizio per delitti contro la libertà sessuale*). - Sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede con rito direttissimo per i reati previsti dalla sezione II-bis del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi».

Art. 15.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

1. L'ultimo comma dell'articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 609-*sexies*».

Art. 17.

1. L'ultimo comma dell'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 609-*sexies*».

Art. 18.

1. Il n. 5) del primo comma dell'articolo 576 del codice penale è sostituito dal seguente:

«5) nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quinquies* e 609-*sexies*».

DISEGNO DI LEGGE N. 730

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVATO ED ALTRI

Art. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è aggiunta la seguente:

«Sezione II-bis. - Dei delitti contro la libertà sessuale».

2. Nella predetta sezione II-bis sono compresi gli articoli da 609-bis a 609-octies di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - Chiunque con violenza o minaccia o inganno, ovvero avvalendosi della propria autorità, ovvero approfittando di una incapacità di intendere o di volere al momento del fatto, costringe o induce taluno a subire o a compiere atti sessuali è punito con la reclusione da due a otto anni».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-ter. - (Aggravanti specifiche). - La pena è aumentata :

1) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se ricorrono talune delle circostanze indicate nei numeri 4, 9 e 11 dell'articolo 61;

3) se il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

4) se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-quater. - (Violenza sessuale di gruppo). - Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro anni a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti sessuali di cui all'articolo 609-bis.

Si applicano le aggravanti di cui all'articolo 609-ter».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-quinquies. - (Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale). - Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-quater, è punito con la reclusione da due a otto anni».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-sexies. - (Atti sessuali commessi in presenza di minori di anni quattordici). - Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-septies. - (Pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei

delitti previsti nella presente sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-*octies*. (*Partecipazione al processo di associazioni e movimenti*). - Le associazioni e i movimenti costituiti da almeno due anni che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti previsti nella presente sezione, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prove, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre nell'istruzione essi possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici e di concludere in ordine alla responsabilità.

L'intervento e le suddette attività sono esercitati a mezzo di un difensore a cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione o movimento e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con la forma previsti dagli articoli 93, 94 e 95 del codice di procedura penale. Il consenso

della persona offesa è manifestato al magistrato competente per il procedimento. Si osservano, altresì, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 97, 98 e 99 del codice di procedura penale».

Art. 9.

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte, salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta decide il giudice sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa, salvo quelle strettamente necessarie all'accertamento del fatto.

Gli interrogatori e gli esami devono essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 502-*bis*. (*Giudizio per delitti contro la libertà sessuale*). - In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dalla sezione II-*bis* del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi».

Art. 11.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 731

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVATO ED ALTRI

Art. 1.

1. La violenza sessuale è un delitto contro la persona. Pertanto nel codice penale tutti gli articoli, dall'articolo 8 all'articolo 25, verranno inseriti nel titolo XII: «Dei delitti contro la persona».

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 22 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«Per i reati previsti dal titolo IX del libro secondo del codice penale, è ammessa la costituzione di parte civile delle associazioni aventi come scopo la liberazione dalla repressione sessuale e la difesa dei diritti delle donne».

Art. 3.

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«Le udienze per i dibattimenti relativi ai reati di cui al libro secondo, titolo IX, del codice penale sono pubbliche, salvo che la parte lesa chieda al presidente del tribunale di disporre che il dibattimento si svolga a porte chiuse».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 502-bis. - (*Giudizio direttissimo*). - In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali

indagini, per i reati previsti dal titolo IX del libro secondo del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi».

Art. 5.

1. Non sono ammesse nel corso di tutto il procedimento per i reati previsti dal titolo IX del libro secondo del codice penale, indagini inerenti alla tecnica fisiologica degli atti di violenza sessuale subiti dalla vittima. Le indagini devono bensì avere come scopo l'accertamento della mancanza di consenso, che non può fondarsi sulla passata vita sessuale della vittima.

Art. 6.

1. L'articolo 542 del codice penale è abrogato.

Art. 7.

1. L'articolo 543 del codice penale è abrogato.

Art. 8.

1. L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 519. - (*Violenza sessuale*). - Chiunque con violenza, minaccia o inganno o valendosi della propria autorità, ovvero approfittando di una incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, costringe o induce taluno, ivi compreso il coniuge, a subire o ad assistere ad atti di natura sessuale è punito con la reclusione da due a dieci anni».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 519 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 519-bis. - (*Violenza sessuale compiuta da due o più persone*). - Se il reato di cui all'articolo 519 è compiuto congiuntamente da due o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>Art. 10.</p> <p>1. L'articolo 520 del codice penale è abrogato.</p>	<p>Art. 18.</p> <p>1. L'articolo 544 del codice penale è abrogato.</p>
<p>Art. 11.</p> <p>1. L'articolo 521 del codice penale è abrogato.</p>	<p>Art. 19.</p> <p>1. L'articolo 578 del codice penale è abrogato.</p>
<p>Art. 12.</p> <p>1. L'articolo 522 del codice penale è abrogato.</p>	<p>Art. 20.</p> <p>1. L'articolo 587 del codice penale è abrogato.</p>
<p>Art. 13.</p> <p>1. L'articolo 523 del codice penale è abrogato.</p>	<p>Art. 21.</p> <p>1. L'articolo 592 del codice penale è abrogato.</p>
<p>Art. 14.</p> <p>1. All'articolo 605 del codice penale è aggiunto il seguente numero 3:</p> <p>«3) per commettere gli abusi di cui all'articolo 519».</p>	<p>Art. 22.</p> <p>1. Il capo II del titolo XI del libro secondo del codice penale è abrogato.</p>
<p>Art. 15.</p> <p>1. L'articolo 524 del codice penale è abrogato.</p>	<p>Art. 23.</p> <p>1. L'articolo 571 del codice penale è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 571. - (<i>Abuso dei mezzi di correzione e disciplina</i>). - Chiunque usa i mezzi di disciplina in danno di persona sottoposta alla sua autorità, ovvero a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, vigilanza o custodia ovvero per l'esigenza di una professione o arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.</p>
<p>Art. 16.</p> <p>1. L'articolo 525 del codice penale è abrogato.</p>	<p>Se il fatto cagiona una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>
<p>Art. 17.</p> <p>1. L'articolo 526 del codice penale è abrogato.</p>	<p>Se ne deriva la morte, è punito con le pene previste dall'articolo 584. Anche se la malattia</p>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle aggravanti previste dagli articoli 577, 583 e 585 si procede d'ufficio».

Art. 24.

1. L'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 582. - (*Lesione personale*). - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella

mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 577, 583 e 585 si procede d'ufficio».

Art. 25.

1. L'articolo 530 del codice penale è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE N. 924

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

Art. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è aggiunta la seguente:

«Sezione II-bis. - Dei delitti contro la libertà sessuale».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-bis. - (*Violenza sessuale*). - Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, commette su taluno atti sessuali, ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da due a otto anni».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-ter. - (*Atti sessuali nei confronti dei minori*). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, senza violenza o minaccia, commette alcuno dei fatti ivi previsti:

a) nei confronti di persona minore degli anni quattordici;

b) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se gli atti sessuali di cui al presente articolo sono commessi con violenza o minaccia o nei confronti di un minore di anni dieci, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-quater. - (*Atti sessuali con abuso della persona*). - È punito con la pena prevista dall'articolo 609-bis chiunque commette, senza violenza o minaccia, gli atti sessuali di cui all'articolo stesso nei confronti di chi versa, al momento del fatto, in condizioni tali da escludere la capacità di intendere o di volere, quando detti atti, per modalità o circostanze, costituiscono abuso della persona».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-quinquies. - (*Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale*). - Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-sexies. - (*Violenza sessuale di gruppo*). - Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione, con violenza o minaccia, da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti sessuali su taluno, o

nella costrizione a commetterli su se stesso, su uno dei colpevoli o su altri.

Soggiace alla pena stabilita nel primo comma chiunque partecipa, senza violenza o minaccia, agli atti sessuali di cui al secondo comma, nei riguardi di un minore degli anni quattordici o di chi versa al momento del fatto in condizioni di inferiorità fisica o psichica. Si applica l'aggravante di cui all'ultimo comma dell'articolo 609-ter se gli atti sessuali sono compiuti nei confronti di un minore degli anni dieci».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-septies. - (Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale). - Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-sexies è punito con la reclusione da due a otto anni».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-octies. - (Atti sessuali commessi in presenza di minori). - Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-novies. - (Circostanze aggravanti). - Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-sexies e 609-septies, ferme restando le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) con uso di armi;
- 2) da persona travisata;

3) ponendo intenzionalmente la persona offesa in stato di incapacità di volere o di agire mediante l'uso di sostanze stupefacenti o alcooliche o di qualsiasi altro mezzo».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-decies. - (Pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-undecies. - (Istigazione alla violenza sessuale). - Chiunque pubblicamente pone in essere rappresentazioni o diffonde scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali che siano idonei a costituire incitamento alla commissione dei delitti contro la libertà sessuale, è punito con la reclusione da due a quattro anni».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-duodecies. - (Procedibilità a querela). - Per il delitto previsto dall'articolo 609-bis si procede a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre, al

momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 609-*duodecies* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-*terdecies*. - (*Partecipazione al processo di associazioni e movimenti*). - Le associazioni e i movimenti costituiti con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti previsti nella presente sezione, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre, nella istruzione, essi possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e di concludere in ordine alla responsabilità. L'intervento e le suddette attività sono esercitati a mezzo di un difensore cui vanno dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione o movimento e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con le forme previste dagli articoli 93, 94 e 95 del codice di procedura penale. Il consenso della persona offesa è manifestato al magistrato competente per il procedimento e deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Si osservano, altresì, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 97, 98 e 99 del codice di procedura penale».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 660-*bis*. - (*Molestie sessuali*). - Se la molestia è arrecata per motivi di natura sessuale le pene di cui all'articolo precedente si applicano congiuntamente».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 423-*bis*. - (*Pubblicità del dibattimento per i procedimenti relativi a reati di violenza sessuale*). - Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte; tuttavia la parte lesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta decide il giudice, sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa, salvo quelle strettamente necessarie all'accertamento del fatto.

Gli interrogatori e gli esami devono essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 502-*bis*. - (*Giudizio per delitti contro la libertà sessuale*). - In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dalla sezione II-*bis* del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi».

Art. 17.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 939

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI ED ALTRI

Art. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è aggiunta la seguente:

«Sezione II-bis. - Dei delitti contro la libertà sessuale».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, commette su taluno atti sessuali, ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da due a otto anni».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-ter. - (Atti sessuali nei confronti dei minori). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, senza violenza o minaccia, commette alcuno dei fatti ivi previsti:

a) nei confronti di persona minore degli anni quattordici;

b) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se gli atti sessuali di cui al presente articolo sono commessi con violenza o minaccia o nei confronti di un minore di anni dieci, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-quater. - (Atti sessuali con abuso della persona). - È punito con la pena prevista dall'articolo 609-bis chiunque commette, senza violenza o minaccia, gli atti sessuali di cui all'articolo stesso nei confronti di chi versa, al momento del fatto, in condizioni tali da escludere la capacità di intendere o di volere, quando detti atti, per modalità o circostanze, costituiscono abuso della persona».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-quinquies. - (Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale). - Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-sexies. - (Violenza sessuale di gruppo). - Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione, con violenza o minaccia, da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti sessuali su taluno, o

nella costrizione a commetterli su se stesso, su uno dei colpevoli o su altri.

Soggiace alla pena stabilita nel primo comma chiunque partecipa, senza violenza o minaccia, agli atti sessuali di cui al secondo comma, nei riguardi di un minore degli anni quattordici o di chi versa al momento del fatto in condizioni di inferiorità fisica o psichica. Si applica l'aggravante di cui all'ultimo comma dell'articolo 609-ter se gli atti sessuali sono compiuti nei confronti di un minore degli anni dieci».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-septies. - (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). - Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-sexies è punito con la reclusione da due a otto anni».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-octies. - (*Atti sessuali commessi in presenza di minori*). - Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-novies. - (*Circostanze aggravanti*). - Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-sexies e 609-septies, ferme restando le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) con uso di armi;
- 2) da persona travisata;

3) ponendo intenzionalmente la persona offesa in stato di incapacità di volere o di agire mediante l'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche o di qualsiasi altro mezzo».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-decies. - (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-undecies. - (*Istigazione alla violenza sessuale*). - Chiunque pubblicamente pone in essere rappresentazioni o diffonde scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali che siano idonei a costituire incitamento alla commissione dei delitti contro la libertà sessuale, è punito con la reclusione da due a quattro anni».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-duodecies. - (*Procedibilità a querela*). - Per il delitto previsto dall'articolo 609-bis si procede a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre, al

momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 609-*duodecies* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-*terdecies*. - (*Partecipazione di associazioni e movimenti al processo*). - Non è ammessa la partecipazione di associazioni e movimenti, nel processo, senza il preventivo consenso di tutti gli imputati e di tutte le parti offese».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 660-*bis*. - (*Molestie sessuali*). - Se la molestia è arrecata per motivi di natura sessuale le pene di cui all'articolo precedente si applicano congiuntamente».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 423-*bis*. - (*Pubblicità del dibattimento per i procedimenti relativi a reati di violenza sessuale*). - Il dibattimento relativo ai reati

contro la libertà sessuale si svolge a porte chiuse; tuttavia, a richiesta del giudice e su preventiva dichiarazione di assenso di tutti gli imputati e di tutte le parti lese, può procedersi a porte aperte.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa, salvo quelle strettamente necessarie all'accertamento del fatto.

Gli interrogatori e gli esami devono essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 502-*bis*. - (*Giudizio per delitti contro la libertà sessuale*). - In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dalla sezione II-*bis* del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi».

Art. 17.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.